



## AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI FINALIZZATI ALL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI VARI RAMI – LOTTO 2 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE VERSO TERZI – CIG Z703774AF3

### Sommario

<b>SCHEDA DI POLIZZA</b> .....	<b>3</b>
<b>DEFINIZIONI</b> .....	<b>4</b>
ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO .....	8
ART. 2 - AGGRAVAMENTO E DIMINUIZIONE DEL RISCHIO .....	8
ART. 3 - DECORRENZA DELLA GARANZIA, DURATA, PROROGA TECNICA E RECESSO.....	8
ART. 4 - ELEMENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO.....	9
ART. 5 - PAGAMENTO DEL PREMIO .....	9
ART. 6 - LEGITTIMAZIONE .....	10
ART. 7 - ALTRE ASSICURAZIONI.....	10
ART. 8 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE .....	10
ART. 9 - ONERI FISCALI .....	10
ART. 10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE .....	10
ART. 11 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO .....	10
ART. 12 - VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATILOSCRITTE .....	11
ART. 13 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE .....	11
ART. 14 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI .....	11
ART. 15 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E/O DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO .....	11
ART. 16 - RECESSO PER SINISTRO.....	11
ART. 17 - SITUAZIONE SINISTRI .....	12
ART. 18 - RISCONTRO AVVISO DI SINISTRO.....	12
ART. 19 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI SINISTRO – SPESE LEGALI.....	12
ART. 20 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO .....	13
ART. 21 - MISURE RESTRITTIVE (SANCTIONS LIMITATIONS EXCLUSION CLAUSE) .....	13
ART. 22 - VERIFICA DI CONFORMITÀ.....	13
ART. 23 - TUTELA DELLA PRIVACY – TRATTAMENTO DEI DATI .....	13
<b>SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DELLA SOCIETÀ DI SERVIZI VALLE D'AOSTA S.P.A.</b> .....	<b>14</b>
ART. 24 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE .....	14
ART. 25 - PERDITE PER INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI.....	15
ART. 26 - PERDITE PATRIMONIALI PER L'ATTIVITÀ CONNESSA ALL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE .....	15
ART. 27 - ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA.....	15
ART. 28 - PERDITE PATRIMONIALI PER L'ATTIVITÀ DERIVANTE DAI D.LGS. 81/2008 E 50/2016 .....	16
ART. 29 - PERDITE PATRIMONIALI PER ATTIVITÀ CONNESSA ALL'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS. 50/2016, AGLI OBBLIGHI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI CUI ALLA L. 190/2012, AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA DI CUI AL D.LGS. 33/2013 E S.M.I., AGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL D.LGS. 97/2016 .....	16
ART. 30 - PERDITE PATRIMONIALI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CUI AL REGOLAMENTO (UE) 2016/679. ....	17
ART. 31 - LIMITI DI INDENNIZZO. ....	17





---

ART. 32 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE .....	17
ART. 33 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA (PERIODO DI EFFICACIA RETROATTIVA ED ULTRATTIVA) – FORMA “CLAIMS MADE” .....	19
ART. 34 - ESTENSIONE TERRITORIALE .....	19
ART. 35 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI.....	19
ART. 36 - VINCOLO DI SOLIDARIETÀ .....	19
ART. 37 - SINISTRI IN SERIE .....	20
ART. 38 - COPERTURA SOSTITUTI.....	20





## Scheda di polizza

**1. Società**

la Compagnia assicuratrice

**2. Contraente/Assicurato**

Società di servizi Valle d'Aosta S.p.A. in francese *Société de services Vallée d'Aoste S.p.A.* – CF/P. IVA 01156380071

**3. Periodo assicurato**

Dalle ore 24.00 del 31/12/2022 alle ore 24.00 del 31/12/2025

**4. Massimale per ciascun sinistro:**

euro 2.500.000,00 con la precisazione che il massimo esborso per la Società non potrà superare la somma di euro 5.000.000,00 per anno assicurativo

**5. Franchigia per sinistro**

euro 5.000,00

**6. Data di retroattività**

10 anni

**7. Ultrattività**

5 anni

**8. Elementi per la determinazione del premio**

A titolo indicativo, l'importo delle retribuzioni annue lorde erogate al personale della Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. nell'anno 2021 ammonta a circa euro 9.000.000,00. Il contratto è da considerarsi non soggetto a regolazione premio (premio *flat*).





## Definizioni

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione

**Assicurati:**

- la persona giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione: la Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A.
- dipendente: qualsiasi persona che partecipi alle attività statutarie del Contraente, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia, pertanto, un rapporto di servizio o un mandato e/o un incarico da parte della Società di Servizi Valle d'Aosta;

**Azione di terzi** qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti).

**Contraente** il soggetto che stipula l'assicurazione: la Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A.

**Danno:** qualsiasi pregiudizio subito da terzi e/o dal Contraente, suscettibile di valutazione economica.

**Danni materiali:** il pregiudizio economico conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.

**Direttore dell'esecuzione:** soggetto straordinario e temporaneo del Contraente il quale svolge le funzioni per accertare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche,





economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate.

---

**Forza maggiore:** eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile.

---

**Franchigia:** la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato.

---

**Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

---

**Codice appalti:** il D. Lgs. 50/2016

---

**Massimale:** la massima esposizione della Società per ogni sinistro.

---

**Malattie infettive:** qualsiasi malattia o patologia causata dall'infezione, presenza e crescita di agenti biologici patogeni in un essere umano o in altro ospite animale, inclusi in via esemplificativa ma non limitativa qualsiasi batterio, virus, muffa, fungo, parassita o altro vettore e i cui agenti biologici o le cui tossine sono direttamente o indirettamente trasmesse a individui infetti attraverso il contatto fisico con una persona contagiosa, il consumo di alimenti o bevande contaminati, il contatto con fluidi corporei contaminati, il contatto con oggetti contaminati, l'inalazione, il morso da parte di un animale, insetto o zecca infetti, o con altri mezzi. La definizione di Malattie Infettive include altresì, a titolo meramente esemplificativo, la patologia coronavirus 2019 (COVID-19) o qualsiasi altra patologia causata da sindrome respiratoria acuta coronavirus 2 (SARS-CoV 2), o qualsiasi patologia causata da ogni mutazione o variazione del SARS-CoV 2.

---

**Perdite patrimoniali:** il pregiudizio economico che non sia conseguenza di danni materiali.





---

**Periodo di assicurazione:** **di** il periodo di assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della durata del contratto, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo periodo di assicurazione ha effetto alla data e all'ora d'inizio della durata del contratto.

---

**Periodo di efficacia:** il periodo intercorrente tra la data di retroattività e la data di ultrattività convenute, quali indicata nella scheda di polizza.

---

**Polizza:** il documento che prova l'assicurazione; la presente è una polizza di responsabilità redatta nella forma "Claims made".

---

**Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società.

---

**Responsabilità civile:** la responsabilità che possa gravare sul Contraente in funzione dell'esercizio da parte di taluno dei dipendenti sopra definiti delle funzioni e attività per perdite patrimoniali arrecati a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi.

---

**Responsabilità amministrativa:** la responsabilità che incombe su taluno dei dipendenti sopra definiti, avendo disatteso obblighi o doveri del proprio mandato o del proprio rapporto di servizio con il Contraente, abbia cagionato una perdita patrimoniale all'Assicurato, ad un Ente Pubblico o, più in generale alla Pubblica Amministrazione o allo Stato.

---

**Responsabilità amministrativa contabile:** la responsabilità amministrativa sopra definita, gravante su taluno dei dipendenti sopra indicati quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.

---

**Responsabile del procedimento:** **di** il dipendente o rappresentante del Contraente che, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo.

---

**Richiesta di risarcimento:** **di** - qualsiasi procedimento giudiziario intentato contro l'Assicurato al fine di imputare allo stesso una responsabilità, con esplicita richiesta di risarcimento economico;





- qualsiasi richiesta scritta pervenuta all'Assicurato con la quale si intenda avanzare una richiesta di risarcimento economico o altro tipo di risarcimento.

---

<b>Risarcimento:</b>	la somma dovuta dalla Società al terzo in caso di sinistro.
<b>Schema Tipo:</b>	lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative introdotto dal D.M. 123/2004.
<b>Scoperto:</b>	la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato.
<b>Sinistro:</b>	comunicazione scritta agli assicuratori di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.
<b>Società o Impresa o Assicuratori:</b>	la Compagnia assicuratrice
<b>Somma assicurata o massimale:</b>	l'importo massimo della copertura assicurativa
<b>Stazione appaltante o Committente:</b>	le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016, committenti dei Lavori, e la disciplina regolamentare D.P.R. 207/2010







## **Sezione 1 – Condizioni generali di assicurazione**

### **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze influenti sulla valutazione del rischio**

Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze del Contraente (o dell'Assicurato) relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, così come previsto dagli articoli 1892-1893 e 1894 del Codice Civile.

Tuttavia, l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente e/o dell'Assicurato, così come di una circostanza eventualmente aggravante il rischio ai sensi dell'art. 1898 C.C., sia durante il corso di validità della presente polizza che all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Il Contraente è comunque esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società circostanze aggravanti il rischio quando le stesse si verificano per fatto altrui.

### **Art. 2 - Aggravamento e diminuzione del rischio**

Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 C.C. e, che, pertanto, il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia.

### **Art. 3 - Decorrenza della garanzia, durata, proroga tecnica e recesso**

Il contratto avrà decorrenza dalle ore 24.00 del giorno 31/12/2022 e cesserà alle ore 24.00 del giorno 31/12/2025, data in cui lo stesso si intenderà cessato senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza del contratto, richiedere alla Società una proroga tecnica della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle







medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.

E' comunque fatto salvo il diritto delle Parti di recedere dal presente contratto al termine di ogni anno assicurativo, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza anniversaria.

#### **Art. 4 - Elementi per la determinazione del premio**

Il premio di polizza è convenuto in base ad elementi di rischio variabile. Il contratto è da considerarsi non soggetto a regolazione premio (premio *flat*).

Ai fini della determinazione del premio relativo al presente contratto, la Società dovrà tenere conto dei seguenti elementi:

- importo delle retribuzioni annue lorde erogate al personale della Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A., pari a circa euro 9.000.000,00 nell'anno 2021.

#### **Art. 5 - Pagamento del premio**

Il pagamento del premio, fermo restando la validità e l'efficacia della garanzia assicurativa con effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza all'art. 3, verrà effettuato secondo le seguenti tempistiche:

- entro le ore 24 del giorno precedente la data di decorrenza della garanzia assicurativa per la prima rata del premio convenuto;
- entro le ore 24 del giorno precedente la data di decorrenza della garanzia assicurativa per le rate del premio successive;

In caso di pagamento ritardato rispetto ai termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno di decorrenza sopra riportata per il premio iniziale e dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza per le rate successive, e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 del C.C.).





## **Art. 6 - Legittimazione**

Si dà atto che la presente polizza viene stipulata dalla Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A., esclusivamente nell'interesse proprio.

La Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'assicurazione adempie agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa e di assicurato e conseguentemente esercita tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto.

## **Art. 7 - Altre assicurazioni**

L'Assicurato deve comunicare per iscritto all'assicuratore l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

## **Art. 8 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

## **Art. 9 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

## **Art. 10 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana, in materia assicurativa e in materia di appalti e contratti pubblici.

## **Art. 11 - Interpretazione del contratto**

In caso di dubbia interpretazione delle disposizioni di cui alla presente polizza, nonché delle norme in essa richiamate e/o comunque applicabili, verrà sempre data l'interpretazione più estensiva e favorevole per il Contraente o per l'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.





---

## **Art. 12 - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte**

Si conviene fra le Parti che le presenti norme annullano e sostituiscono integralmente le condizioni eventualmente riportate su moduli a stampa forniti dalla Società che pertanto si intendono abrogate e prive di effetto salve le indicazioni del premio.

## **Art. 13 - Controversie e foro competente**

Il Foro competente per qualsiasi controversia è quello di Aosta.

## **Art. 14 - Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni del Contraente e/o dell'Assicurato alla Società, o all'agenzia o al broker a cui viene assegnata la gestione della polizza da parte della Società, devono essere inviate per iscritto con lettera raccomandata, posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

## **Art. 15 - Obblighi del Contraente e/o dell'Assicurato in caso di sinistro**

In deroga a quanto disposto dall'Articolo 1913 del Codice Civile, in caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando ne è venuto a conoscenza.

La polizza è stipulata nella forma "claims made"; l'omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la perdita del diritto dell'Assicurato all'indennizzo.

Resa la denuncia, l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutte le informazioni e l'assistenza del caso.

Senza il previo consenso della Società, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.

## **Art. 16 - Recesso per sinistro**

Dopo ogni Sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 90 (novanta) giorni. In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza.





La riscossione di Premi, o rate di Premio, venuti a scadenza dopo il recesso per Sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti Premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

### **Art. 17 - Situazione sinistri**

La Società dovrà fornire al Contraente, con cadenza annuale ed entro la data di scadenza della garanzia assicurativa, la situazione riepilogativa dei sinistri denunciati nel periodo considerato, specificando quali siano rimasti senza seguito e quali, invece, siano stati liquidati e/o riservati, con i relativi importi. L'eventuale ritardo o mancata trasmissione del report sono sottoposti alla facoltà da parte della Contraente di applicazione della penale pari all'0,6 per mille del valore del contratto per ogni mese di ritardo.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in data diverse da quelle indicate.

### **Art. 18 - Riscontro avviso di sinistro**

La Società si impegna a comunicare, entro 15 giorni dal ricevimento dell'avviso di sinistro, il numero della pratica, l'ufficio, la persona incaricata della gestione del sinistro e il nominativo del liquidatore.

### **Art. 19 - Gestione delle vertenze di sinistro – Spese legali**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici (consulenti/periti) ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso del medesimo.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto (1/4) del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta per il danneggiamento superi detto massimale, le spese sostenute vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto (1/4) del massimale di cui sopra.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici (consulenti/periti) che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.





## **Art. 20 - Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, gli Assicuratori provvedono al pagamento dell'indennizzo entro 60 giorni. In caso di accertamento giudiziale del danno, il pagamento dell'indennità resta sospeso sino alla data di esecutività della sentenza.

## **Art. 21 - Misure restrittive (*Sanctions limitations exclusion clause*)**

La Società non è tenuta a fornire la copertura, o a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

## **Art. 22 - Verifica di conformità**

Il presente contratto è soggetto a verifica di conformità, secondo gli art. 101 e 102 del D.Lgs. 50/2016.

L'esecuzione del contratto è diretta dal Direttore dell'esecuzione e svolgerà le sue funzioni per accertare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate.

## **Art. 23 - Tutela della Privacy – Trattamento dei dati**

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza e minimizzazione, nel pieno rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 e della normativa vigente, laddove adottando le misure tecniche e organizzative adeguate alla finalità del trattamento.





---

## **Sezione 2 – Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile patrimoniale della Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A.**

### **Art. 24 - Oggetto dell'assicurazione**

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza.

L'assicurazione comprende:

- la responsabilità civile derivante all'Assicurato anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali l'Assicurato debba rispondere, a fronte dell'esperimento dell'azione diretta promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dello stesso Contraente;
- la responsabilità civile derivante agli assicurati/dipendenti per le azioni promosse dai terzi nei loro confronti, purché conseguenti ad azioni od omissioni commesse senza dolo o colpa grave per tutte le attività e funzioni svolte a servizio e nell'interesse della Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia.

La copertura si intende estesa anche nel caso in cui il Contraente/Assicurato abbia dovuto risarcire al terzo danneggiato le perdite patrimoniali derivanti da atti, fatti illeciti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività statutaria da parte di uno o più dei Dipendenti e si sia prodotta una differenza tra l'ammontare pagato dal Contraente/Assicurato e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico dei Dipendenti responsabili per colpa grave.

La copertura è altresì operante nel caso in cui il Contraente/Assicurato abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell'azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più Dipendenti e, per effetto dell'esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico del Contraente/Assicurato la differenza tra l'ammontare del danno erariale pagabile e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico di uno o più Dipendenti responsabili. Resta inteso e convenuto tra le parti che l'Assicuratore è obbligato solo ed in quanto sia stata accertata con sentenza definitiva del tribunale competente la sussistenza della Responsabilità







amministrativa e/o amministrativa-contabile di uno o più Dipendenti con sentenza definitiva della Corte dei Conti.

Le garanzie di polizza s'intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:

- il diritto di rivalsa spettante alla Contraente stessa ai sensi dell'art. 22, comma 2, del T. U. 3/1957 secondo le vigenti disposizioni di legge;
- il diritto di surrogazione spettante all'Assicuratore ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei confronti dei soggetti responsabili.

La surrogazione dell'Assicuratore nei confronti del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Assicurato è limitato agli atti od omissioni commessi con colpa grave o dolo.

#### **Art. 25 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi**

La garanzia di cui alla presente polizza comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il limite del massimale annuo in aggregato, indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

#### **Art. 26 - Perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del personale**

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Per tali perdite, la Società risponderà per anno assicurativo nei limiti del massimale di polizza, indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

#### **Art. 27 - Attività di rappresentanza**

Ferma restando l'esclusione di cui all'art. 32 lett. d), si precisa che l'assicurazione è estesa per gli incarichi svolti dai singoli dipendenti in rappresentanza della Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A., in organi collegiali di qualsiasi natura presso altri enti pubblici o privati, ivi compresi incarichi individuali.







---

## **Art. 28 - Perdite patrimoniali per l'attività derivante dai D.Lgs. 81/2008 e 50/2016**

A condizione che l'Assicurato sia in possesso di legale qualifica e abbia eseguito idoneo corso di formazione richiesto dalla legge, la copertura assicurativa, ferme le altre condizioni di polizza, è operante anche per le perdite patrimoniali derivanti dalle responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Sono, pertanto, comprese in garanzia anche le attività svolte dagli assicurati in funzione di:

- a) "Datore di lavoro" o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione", ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e 50/2016;
- b) "Committente" o "Responsabile dei lavori" o "Coordinatore per la progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e 50/2016.

## **Art. 29 - Perdite patrimoniali per attività connessa all'affidamento di contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, agli obblighi di prevenzione della corruzione di cui alla L. 190/2012, agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 97/2016**

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali per le attività di carattere amministrativo rientranti tra le funzioni istituzionali dell'Assicurato, con particolare riferimento a:

- a) l'attività connessa all'espletamento di procedure di gara e di selezione del contraente, nonché di gestione del relativo contratto, a prescindere dal valore del medesimo;
- b) la responsabilità dell'Assicurato per l'attività posta in essere nell'espletamento di procedure di gara e di selezione, dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Direttore dell'esecuzione del contratto, previsti dal D.Lgs. 50/2016, in tutte le fasi procedurali in cui tali funzioni vengono di fatto esercitate.
- c) le attività svolte da soggetti, di cui l'Assicurato debba rispondere, incaricati della funzione di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nell'adozione del piano triennale e del suo mantenimento prestazionale ai fini di trasparenza, prevenzione e contrasto della corruzione.





---

### **Art. 30 - Perdite patrimoniali derivanti dall'attività di cui al Regolamento (UE) 2016/679.**

La copertura assicurativa comprende anche le fattispecie di responsabilità civile derivanti ai dipendenti dell'assicurato ai sensi delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, per eventuali perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti continuativi.

La garanzia copre i danni cagionati in violazione del Regolamento (UE) 2016/679 comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 c.c. e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c.

L'assicurazione non vale:

- a) per il trattamento dei dati aventi finalità commerciali;
- b) per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali;
- c) per le multe e ammende inflitte direttamente all'Assicurato o alle persone di cui o con cui l'Assicurato deve rispondere.

### **Art. 31 - Limiti di indennizzo.**

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza di euro 2.500.000,00 per ciascun sinistro.

Il massimo esborso della Società è limitato ad euro 5.000.000,00 per anno assicurativo.

Le garanzie vengono prestate con l'applicazione di una franchigia per sinistro pari ad euro 5.000,00.

### **Art. 32 - Rischi esclusi dall'assicurazione.**

L'assicurazione non vale per le perdite conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina o incendio;
- b) richieste di risarcimento, così come definite nelle definizioni, delle quali l'Assicurato abbia già avuto formale notizia precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
- c) danni materiali di qualsiasi tipo salvo quanto precisato all'art. 24 che precede e/o conseguenti ad errori professionali dei dipendenti tecnici;





- d) attività svolta dai dipendenti quali componenti di consigli amministrazione o collegi sindacali di altri Enti della pubblica Amministrazione e/o Enti privati, salvo quanto precisato dall'art. 27 "Attività di rappresentanza";
- e) la stipulazione e/o la mancata stipulazione e/o la modifica di assicurazioni, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento dei premi;
- f) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo, danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- g) danni connessi o conseguenti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l'assicurazione in conformità delle norme di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i., nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- h) le responsabilità accertate con provvedimento definitivo dell'autorità competente che gravino personalmente su qualsiasi dipendente per colpa grave e per responsabilità amministrativa o amministrativa contabile;

nonché per i danni:

- i) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- j) qualsiasi danno derivante da asbesto;
- k) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità, (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti;
- l) danni connessi ad emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- m) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato.
- n) qualsiasi richiesta di risarcimento e/o circostanza relativa a danno, danno erariale, danno corporale, danno materiale o in generale a qualsivoglia pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, direttamente o indirettamente conseguente a o derivante da o comunque connesso alla diffusione di germi patogeni e/o malattie infettive e/o epidemie e/o pandemie di qualsiasi natura, fatto salvo quanto previsto all'art. 28.





---

### **Art. 33 - Inizio e termine della garanzia (periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva) – forma “Claims made”.**

L'assicurazione vale per i sinistri denunciati dall'Assicurato alla Società per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione (31/12/2022-31/12/2025), a condizione che tali sinistri siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre i 10 (dieci) anni precedenti la data di stipula della presente polizza e non siano state ancora presentate all'Assicurato

Nel caso di morte o pensionamento del dipendente, o di cessazione da parte del medesimo dell'attività assicurata per qualsiasi motivo tranne il licenziamento, l'assicurazione è, altresì, operante per i sinistri denunciati alla Società nei 5 (cinque) anni successivi alla scadenza della presente polizza, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa. La presente garanzia postuma cesserà immediatamente nel caso in cui il dipendente stipulasse, durante tale periodo, altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi. Per i sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione della validità dell'assicurazione, il limite di indennizzo, indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale annuo indicato in polizza.

### **Art. 34 - Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per le controversie che hanno luogo nella Repubblica italiana, nei paesi dell'UE e nei restanti paesi dell'Europa geografica.

Inoltre, l'assicurazione si intende operante per gli assicurati che si trovino in servizio distaccato all'estero, ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro.

### **Art. 35 - Persone non considerate terzi**

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dei dipendenti dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le Società partecipate dall'Assicurato, ad eccezione di quanto precisato all'art. 27.

### **Art. 36 - Vincolo di solidarietà**

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, l'Assicurazione risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.





---

### **Art. 37 - Sinistri in serie**

In caso di più sinistri, riconducibili al medesimo atto o fatto originario che abbia coinvolto più soggetti danneggiati, saranno considerati come un unico sinistro, pertanto soggetto ad un unico massimale assicurato e unica franchigia.

In caso di sinistri in serie, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste successive anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

### **Art. 38 - Copertura sostituti**

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente di uno o più dipendenti dell'Assicurato, l'assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico.

